

DELIBERAZIONE NR. 1159 DEL 01/07/2026

OGGETTO: CONVENZIONE CON IL CENTRO DI RADIOLOGIA E FISIOTERAPIA S.R.L. DI GORLE (BG) PER ATTIVITÀ DI CONSULENZA SPECIALISTICA IN UROLOGIA

IL DIRETTORE GENERALE
nella persona del Dott. Francesco Locati

ASSISTITO DA:

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO	DR. GIANLUCA VECCHI
IL DIRETTORE SANITARIO	DOTT. ALESSANDRO AMOROSI
IL DIRETTORE SOCIOSANITARIO	DR.SSA SIMONETTA CESA

Premesso che, con e-mail prot. ASST n. 18175 del 9 marzo 2026, il Centro di radiologia e fisioterapia s.r.l. di Gorle (BG), struttura sanitaria privata non accreditata, ha chiesto la stipula di una convenzione per l'erogazione di prestazioni di consulenza specialistica in urologia da parte di dirigenti medici di questa azienda;

Richiamati:

- l'art. 15-quinquies, comma 2, punto c), del d.lgs. 30 dicembre 1992 n. 502, che relativamente al rapporto di lavoro esclusivo prevede "... la possibilità di partecipazione ai proventi di attività, richiesta a pagamento da singoli utenti e svolta individualmente o in équipe, al di fuori dell'impegno di servizio, in strutture di altra azienda del SSN o di altra struttura sanitaria non accreditata, previa convenzione dell'azienda con le predette aziende e strutture";
- l'art. 91 del CCNL 23 gennaio 2024 area della sanità, che rimanda alla stipula di apposito accordo, tra i soggetti istituzionali coinvolti, per la disciplina dell'attività richiesta in convenzione prevedendone la durata, l'accesso e i limiti orari, il compenso e la motivazione;
- il regolamento aziendale vigente per la gestione delle attività sanitarie integrative (ASI) erogabili in libera professione intramuraria e solvenza aziendale, che definisce le modalità di gestione delle attività di consulenza richieste da soggetti esterni;

Acquisito il parere del direttore del Dipartimento chirurgico e del direttore sanitario (prot. int. n. 37518 del 18 maggio 2026) circa l'approvazione della convenzione;

Dato atto che il direttore della SC Urologia individuerà tra i dirigenti medici a rapporto esclusivo presso la propria unità organizzativa i professionisti che svolgeranno l'attività in regime di consulenza ex art. 91 del CCNL 23 gennaio 2024 area della sanità;

Precisato che:

- l'attività di consulenza specialistica sarà svolta al di fuori dell'orario di lavoro e del debito orario dovuto all'azienda garantendo la compatibilità con le esigenze di servizio presso la stessa, che mantengono titolo prioritario a essere espletate, e sarà programmata per circa 1 accesso settimanale con un impegno orario di circa 2 ore per accesso;
- gli introiti derivanti, rientranti nell'ambito della libera professione/consulenza, saranno assegnati al personale che ha garantito l'esecuzione delle prestazioni secondo quanto previsto dal vigente regolamento aziendale;
- gli importi indicati nella convenzione allegata al presente provvedimento sono comprensivi delle competenze aziendali, dell'aliquota IRAP e di eventuali ritenute contributive a carico dell'azienda ove dovute;

Visto il testo della convenzione, allegato al presente provvedimento, con validità dal 3 luglio 2026 al 2 luglio 2027;

Dato atto che l'adozione del presente provvedimento non comporta l'assunzione di alcun onere per l'azienda;

Dato atto, altresì, che responsabile del procedimento è la dr.ssa Eleonora Zucchinali, direttore della SC Affari generali;

Acquisito il parere del direttore amministrativo, del direttore sanitario e del direttore sociosanitario

DELIBERA

1. di stipulare con il Centro di radiologia e fisioterapia s.r.l. di Gorle (BG) specifico accordo, per attività di consulenza specialistica, per l'arco temporale 3 luglio 2026 – 2 luglio 2027, con le modalità e alle condizioni riportate nel testo allegato (allegato A) al presente provvedimento;
2. di disporre che i proventi derivanti dallo svolgimento dell'attività oggetto della convenzione siano contabilizzati nel conto che identifica proventi in regime libero - professionale e siano assegnati, al netto delle quote descritte in premessa, al personale che ha garantito l'esecuzione delle prestazioni;
3. di incaricare la SC Bilancio programmazione finanziaria e contabilità (1) dell'emissione delle fatture sulla base della rendicontazione delle prestazioni da parte della suddetta società e (2) della ripartizione dei compensi come specificato in premessa, previo introito del corrispettivo fatturato;
4. di precisare che l'adozione del presente provvedimento non comporta alcun onere aggiuntivo per l'azienda;
5. di dare atto che responsabile del procedimento è la dr.ssa Eleonora Zucchinali, direttore della SC Affari generali.

IL DIRETTORE GENERALE
dott. Francesco Locati

CONVENZIONE – SCRITTURA PRIVATA

Tra

ASST Papa Giovanni XXIII, con sede legale in Bergamo, Piazza OMS n. 1, con recapito di posta elettronica certificata ufficioprotocollo@pec.asst-pg23.it, C.F. e Partita IVA n. 04114370168, nella persona del Direttore generale dott. Francesco Locati, legale rappresentante (d'ora in poi "Azienda")

e

Centro di radiologia e fisioterapia s.r.l., con sede legale in Gorle (BG), Via Roma n. 28, con recapito di posta elettronica certificata amministrazione@legalmail.it, C.F. 01509260160 e Partita IVA n. 04786280166, nella persona della sig.ra Lucia Tosini, legale rappresentante (d'ora in poi detta anche "Titolare della convenzione")
"Azienda" e "Titolare della convenzione" d'ora in poi definiti congiuntamente "Parti" e singolarmente anche "Parte"

PREMESSO CHE:

a) il Titolare della convenzione:

- è una struttura sanitaria non accreditata che svolge tale attività in strutture idonee per le quali dichiara sotto la propria responsabilità sono in essere tutti i requisiti e le autorizzazioni di legge;

- nella propria sede sita in Gorle (BG), Via Roma n. 28, intende svolgere attività sanitaria a favore della propria utenza privata per la quale si rende necessaria la consulenza di un medico specialista in urologia.;

- ha manifestato con specifica richiesta all'Azienda la volontà di stipulare una convenzione per lo svolgimento di attività di consulenza sanitaria nella disciplina di urologia a favore di utenti della propria struttura;

b) l'Azienda:

- con il "Regolamento per la gestione delle attività sanitarie integrative (ASI) erogabili in libera-professione intramuraria e solvenza aziendale" ha disciplinato le modalità di gestione delle attività di consulenza professionale richieste all'Azienda da soggetti esterni;

- considera lo svolgimento delle attività richieste, per tipologia e bacino di utenza cui sono rivolte, non in contrasto o conflitto di interesse con le proprie attività istituzionali;

- ha acquisito il parere del direttore del Dipartimento chirurgico in ordine all'assenza di contrasto con le finalità, gli obiettivi e i volumi dell'Azienda, sulla base di attestazione del direttore della SC Urologia, il quale individuerà, tra i dirigenti medici a rapporto esclusivo presso la propria struttura, che hanno dato la disponibilità, i professionisti che svolgeranno l'attività di cui all'art. 2 della presente convenzione in regime di consulenza ex art. 91 del CCNL 23 gennaio 2024 dicembre 2019 dell'area sanità alle condizioni economiche previste dalla presente convenzione;

c) le Parti:

- danno atto e attestano che le attività previste dalla presente convenzione sono compatibili con le reciproche attività di istituto;

- si impegnano alla reciproca correttezza di rapporti nel garantire - ciascuno per i propri ambiti di competenza - la completa integrità, autonomia scientifica e appropriatezza delle prestazioni sanitarie erogate, con particolare riguardo a ogni forma di vigilanza e verifica di assenza di conflitto di interessi.

Tutto ciò premesso, si stipula e conviene quanto segue:

Art. 1 PREMESSE

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale della presente convenzione.

Art. 2 OGGETTO DELLA CONVENZIONE, COMPETENZE DELLE PARTI

2.1. L'Azienda si impegna a garantire la consulenza specialistica richiesta dal Titolare della convenzione per assicurare prestazioni a favore di utenti della stessa, attraverso dirigenti medici in servizio presso l'Azienda con rapporto di lavoro esclusivo, che danno la propria disponibilità a operare in regime di consulenza ex art. 91 del CCNL 23 gennaio 2024 dell'area sanità alle condizioni economiche previste dalla presente convenzione e in applicazione del proprio regolamento citato in premessa.

2.2. L'attività di consulenza sarà svolta al di fuori dell'orario di lavoro e del debito orario dovuto all'Azienda garantendo la compatibilità con le esigenze di servizio presso la stessa, che mantengono titolo prioritario a essere espletate, e sarà programmata per 1 accesso/settimana per un impegno orario di circa 2 ore per accesso presso la sede indicata in premessa.

Art. 3 CORRISPETTIVI, MODALITA' DI RENDICONTAZIONE E PAGAMENTO

3.1 Per l'attività di consulenza il Titolare della convenzione corrisponderà all'Azienda:

- € 112,50 (centododici/50) per visita specialistica urologica o andrologica

- € 97,50 (novantasette/50) per visita specialistica urologica o andrologica di controllo

- € 135,00 (centotrentacinque/00) per visita specialistica + uroflussimetria

- € 480,00 (quattrocentottanta/00) per frenulectomia

tenuto conto che tali corrispettivi sono comprensivi di: (a) compenso professionale di competenza del professionista (base imponibile per calcolo IRAP e quote riservate all'Azienda dalla normativa vigente) (b) quota percentuale a copertura dei costi aziendali, gestione contrattuale e imposte a carico dell'Azienda secondo quanto previsto dai regolamenti aziendali.

3.2. Non sono previsti rimborsi per spese di accesso alla sede di erogazione delle prestazioni.

3.3. Gli importi sopraindicati si intendono al netto dell'IVA se dovuta.

3.4. Il Titolare della convenzione trasmetterà alla SC Bilancio programmazione finanziaria e contabilità dell'Azienda (*pfc.fatturazioneelp@asst-pg23.it*) con cadenza di norma mensile il prospetto degli accessi, delle ore e delle prestazioni erogate controfirmato dai dipendenti dell'Azienda relativi all'attività prestata, per consentirne la corretta fatturazione e l'eventuale verifica su tempi e modi di erogazione, oltre che la non interferenza con gli impegni presso l'Azienda.

3.5. Le fatture saranno trasmesse esclusivamente in formato elettronico XML e tramite il Sistema di interscambio (SDI) dell'Agenzia delle entrate, utilizzando il codice destinatario: **SUBM70N**. Le fatture inviate attraverso tale sistema saranno le uniche valide per la registrazione ai fini fiscali.

3.6. Il Titolare della convenzione dovrà liquidare le fatture entro 30 (trenta) giorni dall'emissione.

3.7. Sulla prima fatturazione saranno caricati gli oneri relativi all'imposta di bollo della presente convenzione, di cui l'Azienda si fa carico per l'assolvimento virtuale al momento della sottoscrizione.

3.8. L'Azienda erogherà i compensi di competenza dei professionisti entro 40 (quaranta) giorni dall'effettiva disponibilità delle somme liquidate dal Titolare della convenzione.

Art. 4 DURATA

4.1. La presente convenzione ha validità dal 3 luglio 2026 e scadenza il 2 luglio 2027, senza facoltà di tacito o automatico rinnovo. Ogni ulteriore accordo concernente la proroga della presente convenzione oltre il termine di scadenza dovrà risultare da atto sottoscritto dalle Parti.

4.2. Il Titolare della convenzione si impegna a inoltrare all'Azienda l'eventuale richiesta di rinnovo della convenzione almeno 90 giorni prima della scadenza prevista al precedente punto. Non ricevendo alcuna richiesta entro tale data, l'Azienda potrà non

garantire il rinnovo della convezione stessa.

4.3. Le Parti si riservano la possibilità di risoluzione unilaterale della convenzione prima della scadenza garantendo un margine di preavviso di almeno 90 giorni da comunicarsi per iscritto.

Art. 5 OBBLIGHI E RESPONSABILITA' A CARICO DELLE PARTI

5.1. Le Parti dichiarano e garantiscono reciprocamente che i nomi delle rispettive strutture organizzative saranno utilizzati in modo lecito e corretto, nel rispetto delle norme vigenti e, in via generale, in modo da non recare pregiudizio alcuno, anche solo potenziale, a qualsivoglia soggetto, sia esso persona fisica o giuridica.

5.2. Tutti i mezzi e gli strumenti che le Parti utilizzeranno in adempimento degli obblighi derivanti dalla presente convenzione dovranno essere idonei all'uso per il quale sono destinati.

5.3. Tutti i dati personali comunicati da ciascuna Parte sono lecitamente trattati sulla base del presupposto di liceità enunciato all'art. 6, par. 1, lett. b) del Regolamento UE 679/2016. Con la sottoscrizione della presente convenzione, ciascuna Parte dichiara di essere informata sull'utilizzo dei propri dati personali funzionali alla stipula e all'esecuzione del rapporto convenzionale in essere tra le medesime Parti.

5.4. Le Parti si impegnano, nello svolgimento di tutte le attività di propria competenza, a osservare tutto quanto disposto dal d.lgs. 30 giugno 2003 n. 196 "Codice in materia di protezione di dati personali" e sue successive modifiche e integrazioni e in particolare ai sensi del Regolamento UE 679/2016.

Ai sensi del citato Regolamento UE 679/2016, il Titolare della convezione, in qualità del titolare del trattamento, attribuisce il ruolo di responsabile esterno all'Azienda, come previsto dall'art. 28 del Regolamento stesso.

5.5. Il Titolare della convenzione si impegna, inoltre, a non assumere o conferire

incarichi a dipendenti dell'Azienda che hanno esercitato nei tre anni precedenti poteri autoritativi o negoziali per conto della stessa nei suoi confronti o di società a essa collegate (attività successiva alla cessazione del rapporto di lavoro – c.d. *pantouflage o revolving doors*).

5.6. L'Azienda garantisce idonea copertura assicurativa per la RC verso terzi derivante dall'attività di consulenza specialistica svolta dai propri dipendenti. Nessuna responsabilità sarà attribuita all'Azienda stessa o al professionista per l'utilizzo di attrezzature e strumentazioni di proprietà del Titolare della convenzione.

5.7. Le Parti concordano che ogni notifica, domanda, richiesta, presentazione di documenti, relazione o qualsivoglia altra comunicazione autorizzata o richiesta ai sensi della presente convenzione deve essere trasmessa alle Parti contraenti agli indirizzi indicati nella prima pagina della presente convenzione e saranno considerate valide solo se inviate tramite posta elettronica certificata agli indirizzi di cui sopra; ciascuna delle Parti può, attraverso una notifica trasmessa alla controparte, cambiare il proprio indirizzo.

Art. 6 SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO

6.1. Le Parti si impegnano a svolgere le attività della convenzione nel rispetto del d.lgs. 9 aprile 2008 n. 81 e s.m.i., ciascuna secondo le proprie competenze e responsabilità in materia di salute e sicurezza dei lavoratori.

6.2. Il personale dell'Azienda è in regola con formazione, addestramento e sorveglianza sanitaria previsti per la mansione.

6.3. Eventuali limitazioni mediche (allergie, ipersensibilità a materiali, restrizioni su attrezzature) saranno comunicate al Titolare della convenzione.

Il Titolare della convenzione fornisce i DPI necessari; restano esclusi, invece, i DPI personali del lavoratore.

6.4. Il personale dell'Azienda deve rispettare le procedure di emergenza ed evacuazione del Titolare della convenzione e utilizzare attrezzature o dispositivi secondo le procedure vigenti, a seguito di adeguata formazione.

Il Titolare della convenzione è responsabile della sicurezza, manutenzione e conformità delle proprie attrezzature.

6.5. Il primo soccorso e la gestione immediata degli infortuni sono a carico del Titolare della convenzione; il follow-up sanitario, amministrativo e assicurativo resta in capo all'Azienda.

6.6. La violazione delle disposizioni del presente articolo costituisce inadempimento e legittima la Parte non inadempiente a risolvere la convenzione, fatti salvi gli altri profili di responsabilità previsti dalla legge.

Art. 7 INADEMPIENZE E RISOLUZIONE DELLA CONVENZIONE

7.1. La mancata realizzazione o il grave ritardo nella realizzazione delle attività oggetto della presente convenzione o nel rispetto delle scadenze previste di una delle Parti, per quanto di propria competenza, legittimeranno l'altra Parte a risolverla automaticamente e di diritto.

7.2. Violazioni a carico di una delle Parti, per quanto di propria competenza nella vigilanza del rispetto delle normative vigenti e di quanto previsto dalla presente convenzione in materia di conflitto di interessi, legittimeranno l'altra Parte a risolverla automaticamente e di diritto, fermo restando il titolo dell'Azienda a richiedere la corresponsione delle competenze relative alle attività già effettivamente e legittimamente svolte, previa presentazione dei relativi giustificativi. Resta inteso fra le Parti che, qualora per cause di forza maggiore (quali, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, provvedimenti di pubbliche autorità e modifiche alla vigente normativa), le attività realizzative poste in carico di ciascuna con il presente atto non fossero esperibili,

la presente convenzione si risolverà automaticamente e di diritto con decorrenza dalla data in cui l'evento sarà stato comunicato per iscritto alla Parte interessata. In questa eventualità, le Parti concordano sin d'ora che l'Azienda sarà legittimata a richiedere la corresponsione delle competenze relative alle attività già effettivamente e legittimamente svolte, previa presentazione dei relativi giustificativi. Nessuna ulteriore pretesa o rivendicazione potrà essere avanzata ad alcun titolo da ciascuna delle Parti nei confronti dell'altra in conseguenza dell'anticipata cessazione del rapporto.

Art. 8 CLAUSOLE VESSATORIE

Le Parti si danno atto e riconoscono che ogni singola clausola e obbligazione della presente convenzione è stata debitamente redatta, compresa e accettata da ciascuna Parte, come risultato di giuste e reciproche negoziazioni; di conseguenza non sono applicabili gli artt. 1341 e 1342 del Codice civile.

Art. 9 FORO COMPETENTE, REGISTRAZIONE DELLA CONVENZIONE, IMPOSTA DI BOLLO

9.1. La presente convenzione sarà soggetta a registrazione solo in caso d'uso e con onere a carico della Parte che avrà richiesto tale adempimento.

9.2. Per espresso accordo delle Parti, esse si ripropongono la bonaria e consensuale risoluzione delle eventuali controversie o difformi valutazioni interpretative e si impegnano in tal senso. Qualora non fosse possibile una bonaria composizione, tutte le controversie che dovessero insorgere in relazione alla presente convenzione, comprese quelle inerenti alla sua validità, interpretazione, esecuzione e risoluzione, saranno deferite alla competenza esclusiva del Foro di Bergamo.

9.3. L'imposta di bollo prevista per la presente convenzione dalle normative vigenti viene assolta virtualmente dall'Azienda in ragione di € 16,00 per ogni 100 righe al momento della stipula e verrà addebitata in calce alla prima fatturazione tra gli oneri

imputati al Titolare della convenzione per un importo complessivo di € 48,00, atteso che

la presente convenzione si compone di n. 1 originale di 9 pagine.

Letto, approvato e sottoscritto digitalmente

ASST Papa Giovanni XXIII

Centro di radiologia e fisioterapia s.r.l.

IL DIRETTORE GENERALE

IL LEGALE RAPPRESENTANTE

dott. Francesco Locati

Sig.ra Lucia Tosini

Dipartimento amministrativo
SC Affari generali

Il responsabile del procedimento dr.ssa Eleonora Zucchinali
Pratica trattata da Nicola Carrara (tel. 035 267 4114)

Visto – procedere Direttore sanitario dott. Alessandro Amorosi

ATTESTAZIONE DI REGOLARITA' AMMINISTRATIVO-CONTABILE (proposta n. 1191/2026)

Oggetto: CONVENZIONE CON IL CENTRO DI RADIOLOGIA E FISIOTERAPIA S.R.L. DI GORLE (BG) PER ATTIVITÀ DI CONSULENZA SPECIALISTICA IN UROLOGIA

SC PROPONENTE

Si attesta la regolarità tecnica del provvedimento, essendo state osservate le norme e le procedure previste per la specifica materia.

Si precisa, altresì, che:

A. il provvedimento:

- prevede
- non prevede

COSTI diretti a carico dell'ASST

B. il provvedimento:

- prevede
- non prevede

RICAVI da parte dell'ASST.

Bergamo, 26/06/2026

Il Direttore

Dr. / Dr.ssa Zucchinalli Eleonora

GESTORE DI BUDGET

Si attesta che i RICAVI previsti:

- ✓ sono contabilizzati su: finanziamenti SSR e/o ricavi diretti
 fondi di struttura e/o contributi vincolati

polo ospedaliero	rete territoriale	importo imponibile	importo IVA	importo totale
X		€ 10.000,00 (stimato anno 2026)		€ 10.000,00 (stimato anno 2026)
X		€ 10.000,00 (stimato anno 2027)		€ 10.000,00 (stimato anno 2027)

Si attesta, altresì, che i RICAVI relativi al presente provvedimento sono derivanti da:

(indicare centro di costo e autorizzazione se esistente)

- cessione beni cdc aut /anno
 cessione servizi cdc aut /anno
 libera professione cdc aut /anno
 solvenza aziendale cdc aut /anno
 contributi pubblici cdc aut /anno
 contributi privati cdc aut /anno
 erogazioni liberali cdc aut /anno
 altro cdc. aut /anno
 vedi allegato

Bergamo, 26/06/2026

Il Direttore
Dr. / Dr.ssa Zucchinale Eleonora

PARERE DIRETTORI

all'adozione della proposta di deliberazione N.1191/2026

ad oggetto:

CONVENZIONE CON CENTRO DI RADIOLOGIA E FISIOTERAPIA S.R.L. DI GORLE (BG) PER
ATTIVITÀ DI CONSULENZA SPECIALISTICA IN UROLOGIA

Ciascuno per gli aspetti di propria competenza, vista anche l'attestazione di regolarità amministrativo-contabile.

DIRETTORE AMMINISTRATIVO : Ha espresso il seguente parere: <input checked="" type="checkbox"/> FAVOREVOLE NON FAVOREVOLE ASTENUTO	Vecchi Gianluca
Note:	

DIRETTORE SANITARIO : Ha espresso il seguente parere: <input checked="" type="checkbox"/> FAVOREVOLE NON FAVOREVOLE ASTENUTO	Amorosi Alessandro
Note:	

DIRETTORE SOCIOSANITARIO : Ha espresso il seguente parere: <input checked="" type="checkbox"/> FAVOREVOLE NON FAVOREVOLE ASTENUTO	Cesa Simonetta
Note:	

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

**Publicata all'Albo Pretorio on-line
dell'Azienda socio sanitaria territoriale
"Papa Giovanni XXIII" Bergamo**

per 15 giorni
